



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 128 del 27/11/2017

Proposta n. 2017/1446

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERRIERE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 11.9.2015 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 3566 del 27.6.2016 (pervenuta in pari data al prot. prov.le n. 18653) il Comune di Ferriere ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 36 del 11.9.2015, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG);
- la Variante in argomento consiste nell'adeguamento del Piano comunale al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e al PTCP, a seguito di analisi del rischio di corpi di frana in dissesto quiescente esterni al limite del territorio urbanizzato e precisamente in località Cerreto, ad integrazione della Variante di adeguamento al PAI già approvata con atto di Consiglio comunale n. 51/2007;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e il parere di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, come da nota n. 20775 del 20.7.2016;
- tali integrazioni sono state trasmesse in allegato alla nota comunale n. 5084 del 6.9.2016 (registrata al prot. prov.le n. 24735 del 8.9.2016), mentre il parere è pervenuto direttamente dalla citata Autorità ambientale;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto

legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;

- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Ferriere è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Dato inoltre atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Atteso che il Comune di Ferriere quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po – quale Autorità ambientale da coinvolgere nella procedura di esame della

Variante in argomento, e alla stessa sono stati trasmessi i documenti di Variante con lo scopo di acquisirne il parere al fine delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto che:

- è stata comunicata alle Autorità militari l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- il competente Responsabile comunale ha attestato l'insussistenza, sulle aree interessate dalla Variante in esame, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Preso atto altresì del parere dell' "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, reso con nota n. 48145 del 31.10.2017, pervenuta in pari data al prot. prov.le n. 27006;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 30.12.2017, tenuto conto che il parere richiesto è pervenuto nella suddetta data del 31.10.2017;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

Considerato che, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nel parere elencato in premessa, nonché di quanto formulato con le osservazioni (ai sensi art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/1978), come espresso nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PR.G CC 36-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, art. 15, comma 5, le osservazioni elencate nell'apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PR.G CC 36-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 “Approvazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita’ di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Ferriere adottata con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 11.9.2015;
2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare e nel parere elencato in premessa, nonché di quanto formulato con le osservazioni (ai sensi art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/1978), come espresso nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PRG CC 36-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, art. 15, comma 5, le osservazioni elencate nell'apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PRG CC 36-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ferriere, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1446/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERRIERE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 11.9.2015 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 22/11/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 128 del 27/11/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERRIERE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 11.9.2015 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/11/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Ferriere (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e smi, considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (Servizio Area Affluenti Po R.E.R.),

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Ferriere adottata con atto di C.C. n.36 del 11/09/2015 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale nonché di quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

1. Considerato che non sono pervenuti a Questa Amministrazione gli atti relativi all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di diverse varianti speciali al PRG del Comune di Ferriere (sulle quali la Provincia ha formulato osservazioni) ed i relativi elaborati aggiornati, risulta necessario che l'Amministrazione Comunale:
 - provveda, ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.47/78 e succ. mod., alla trasmissione degli elaborati relativi alle varianti di cui sopra approvate, in quanto la mancata trasmissione degli stessi costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni;
 - assicuri il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti, come prevede il comma 2 dello stesso art.15, anche in considerazione che nella medesima data di adozione della variante in esame e successivamente, sono state adottate ulteriori varianti specifiche attualmente in itinere.
2. La relazione geologica di supporto alla zonizzazione del rischio di frana quiescente, relativa ad un'area precedentemente non studiata, riporta in allegato (Fig. 8a e Fig. 8b) una classificazione di rischio differente e più prudente rispetto a quella rappresentata nell'Elaborato D.1 "Scheda di analisi del rischio – Frazioni di Cerreto Nord – Cassimorenga - Carloni" trasmesso, che riporta peraltro nel cartiglio il nominativo di altro geologo professionista. Tuttavia quest'ultima rappresentazione, a scala di maggiore dettaglio rispetto ai citati allegati alla relazione geologica e comprensiva di altri settori precedentemente zonizzati, costituisce riferimento unico per l'applicazione della disciplina specifica dei livelli di rischio individuati. Occorre pertanto che il Comune produca, in fase di approvazione, una tavola di PRG conforme alle risultanze della relazione geologica trasmessa e corretta nelle citazioni relative ai professionisti consulenti (o meglio priva di tali riferimenti, anche nell'ottica di ulteriori future revisioni/integrazioni delle tavole di piano), provvedendo a definire e dichiarare nell'atto deliberativo gli effetti sostitutivi della Variante rispetto ad altre zonizzazioni attualmente vigenti comprese nel perimetro della frana.